



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Inviata tramite P.E.C.

Prot. 3461

Palermo li, 18/03/2020

CIRCOLARE n. 7 del 18.03.2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – misure previste dal Decreto Legge 17.3.2020, n.18.

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi
siciliani

e, p.

Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO

Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che contiene alcune misure, prevalentemente di carattere economico, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il medesimo decreto legge contiene inoltre alcune norme che coinvolgono gli enti locali, che si ritiene utile riepilogare qui di seguito:

- differimento del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 al 31 maggio 2020 (art. 107 - comma 1- lett. "b");
- differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al 31 maggio 2020 (art. 107- comma 2);
- differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 giugno 2020; I comuni possono, a tal riguardo, *in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021* (art. 107 – commi 4 e 5);
- differimento del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020 (art. 107 - comma 6);
- differimento dei termini, relativi alle procedure di dissesto finanziario e di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 giugno 2020 (art. 107 - comma 7);
- differimento del termine, relativo alla deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020 (art. 107 - comma 8);
- differimento del termine, in materia di stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di cui all'articolo 243-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 dicembre 2020 (art. 107 - comma 9);
- possibilità di rideterminazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, dei permessi per i sindaci in 72 ore; per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le relative assenze dal lavoro sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 25 – comma 6);
- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

In relazione alle suddette disposizioni, per quelle aventi carattere finanziario-contabile è pacifica la loro automatica applicazione nel territorio regionale, in forza del rinvio dinamico operato con l'art. 1, lett. "i", della l.r. 11.12.1991, n.48.

Per quanto concerne le restanti norme, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale.

L'Assessore

Grasso

Il Dirigente Generale

Margherita Rizza

F.to

Il Funzionario Direttivo

Angelo Sajeve

F.to